

- la deliberazione del Consiglio regionale dell'Emilia - Romagna del 09/12/2004 n. 624 "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2;
- la deliberazione n. 433/2016 della Giunta della Regione Emilia Romagna con la quale è stato adottato il provvedimento avente ad oggetto la costituzione dell'ASP Valloni Marecchia con sede in Rimini, a seguito dell'unificazione delle ASP Casa Valloni e Valle del Marecchia;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 26 c. 2 della citata L. R. n. 2/2003 "le alienazioni del patrimonio disponibile sono soggette ad autorizzazione da parte dei Comuni singoli o associati dell'ambito territoriale di attività dell'Azienda";
- ai sensi della citata deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 09/12/2004, "le alienazioni del patrimonio disponibile sono approvate dall'Assemblea dei Soci, acquisito il parere della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, con il parere obbligatorio del soggetto che ha effettuato il conferimento del bene";
- ai sensi dell'art. 12 lett. f) dello Statuto dell'ASP Valloni Marecchia, l'Assemblea dei Soci "approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile nonché le alienazioni del patrimonio disponibile";

Richiamate:

- la propria deliberazione n.3 del 03.05.2018 con la quale sono state approvate le alienazioni del patrimonio disponibile dell'ASP Valloni Marecchia; si tratta di immobili non utilizzati/utilizzabili ai fini istituzionali, che non producono redditività in quanto inagibili e che, al contrario, generano costi fissi di natura fiscale e, per i fabbricati, costi per la loro messa in sicurezza;
- la propria deliberazione n. 6 del 06.09.2018 con la quale è stato approvato il piano di rientro che prevede la copertura delle perdite non con tutti gli introiti derivanti dalle vendite di cui alla citata deliberazione n. 3/ 03.05.2018 ma unicamente con quelli derivanti dalla cessione dei fabbricati, generando quest'ultimi plusvalenze integralmente a carattere monetario;
- la propria deliberazione n. 2 del 23.07.2019 con la quale si è stabilita la copertura delle perdite non con tutti gli introiti derivanti dalle vendite ma unicamente con quelli derivanti dalla cessione dei fabbricati ai quali aggiungere gli utili portati a nuovo;
- la propria deliberazione n. 4 del 08.10.2019 con la quale è stata approvata l'alienazione del podere denominato Turchetta;
- la propria deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020 con la quale si è stabilito di sospendere le procedure di alienazione dei beni immobili di proprietà dell'ASP Valloni Marecchia di cui alla citata deliberazione n. 3 del 03.05.2018 e, per quanto riguarda il piano di rientro e la copertura delle perdite, di attendere l'esito del 2° esperimento d'asta riguardante

l'alienazione dell'area denominata "Podere Turchetta" ubicata in Rimini, Via Popilia n.69, località Celle, prima di adottare qualsivoglia determinazione in merito;

Preso atto che il 2° esperimento d'asta riguardante l'alienazione della suddetta area, svoltosi in data 26/02/2020, è andato deserto;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/07/2020 avente ad oggetto: "Approvazione della proposta di accordo territoriale ai sensi dell'art. 58 della L.R. 24/2017 per l'ampliamento del polo funzionale denominato "Città della Fiera Rimini";

Considerato che all'art. 8 del suddetto accordo territoriale è previsto che "il Comune di Rimini provvederà ad acquisire a favore del soggetto attuatore per le esigenze di interesse pubblico summenzionate, le aree di proprietà di altri soggetti privati interessate all'intervento previo pagamento di un indennizzo che l'ente beneficiario provvederà a corrispondere agli interessati";

Rilevato che il podere Turchetta è inserito all'interno dello schema di assetto del polo funzionale Città della Fiera;

Sentito il parere favorevole espresso dal competente Responsabile di Settore;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in parte espositiva, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
- 2) di coprire le perdite portate a nuovo pari a Euro 250.496,66 in parte con gli indennizzi derivanti dall'acquisizione indicata in premessa del podere Turchetta, relativamente alla parte del fabbricato insistente su tale podere, e in parte implementando il "Piano delle vendite dell'ASP" con l'inserimento nel suddetto piano dei fabbricati di proprietà dell'ASP situati in zone agricole del Comune di Rimini e Coriano;
- 3) di autorizzare l'ASP a richiedere i necessari pareri/autorizzazioni per le vendite dei fabbricati di cui al punto precedente;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Rimini e all'Albo Pretorio dell'Azienda ASP "Valloni Marecchia".

F.to Il Segretario verbalizzante
Dot.ssa Sofia Catania



F.to L'Assessore del Comune di Rimini

Gloria Lisi